

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO CON LA RIFORMA DELLO SPORT



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL **CONI**

STUDIOPIAZZA

STUDIOPIAZZA
CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

STUDIOPIAZZA
A R E A L E G A L E

 **THETA STUDIO**
CONSULENZA INDUSTRIALE E GESTIONALE

 **STUDIOARRIGONI&CAVALLI**
CONSULENTI DEL LAVORO



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale si avvalgono dell'opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti categorie:

-volontari, percettori eventualmente di rimborsi spese;

-Lavoratori sportivi tesserati distinti tra:

- dipendenti.
- collaboratori coordinati e continuativi.
- collaboratori occasionali,
- titolari di partita iva.
- lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativo gestionali che - se sussistono i requisiti per qualificarli come collaboratori coordinati e continuativi – beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dei Co.co.co sportivi ma soggetti agli ordinari adempimenti gestionali e Inail;

- lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.



Centri Sportivi
Aziendali e Industriali



LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO APPLICATA AI LAVORATORI SPORTIVI

L'art. 33 del D. Lgs. 36/2021 è dedicato ai lavoratori che prestano attività presso gli enti sportivi dilettantistici e professionistici, includendo tra essi anche i minori.

Il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, ai fini del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U.S.) è il datore di lavoro e pertanto ha l'**obbligo** di:

- Valutare i rischi e redigere il Documento di Valutazione dei rischi.
- Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o assumere tale ruolo attraverso la formazione prevista in base al livello di rischio.
- Nominare il Medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori.
- Garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento ai lavoratori.



VISITA SPECIALISTICA E VISITA MEDICA



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



Il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del **LAVORATORE SPORTIVO**, mentre il **MEDICO COMPETENTE**, di cui al D. Lgs 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.





**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

LAVORATORI SPORTIVI CON COMPENSI ANNUALI < 5000€

Per tali lavoratori vale quanto previsto dall'art. 21 c.2 del T.U.S., ovvero relativamente ai propri rischi dell'attività svolta e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria^(*).
- Partecipare a corsi di formazione specifici, in materia di salute e sicurezza sul lavoro^(*).

() Fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



PER I LAVORATORI MINORENNI

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 → ART. 4 La direzione Provinciale del Lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

PARTE INTEGRANTE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un **responsabile della protezione dei minori**, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

ASD COSTITUITE DA SOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

In questo caso il Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica NON deve redigere il DVR.

Il Presidente dovrà accertarsi che il volontario sia assicurato per la responsabilità civile verso terzi e che provveda alla visita medica per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione.

Per i volontari viene prevista l'applicazione dei contenuti dell'art. 21 del D. Lgs. 81/08:

- Munirsi di DPI.
- Utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge.
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Se la ASD si trova a gestire direttamente un proprio spazio o impianto sportivo dovrà accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature sportive e della corretta manutenzione degli impianti sportivi.

In caso di **EVENTI SPORTIVI** gli organizzatori dovranno rispettare le normative di sicurezza e predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio di danni agli spettatori.

MINORI



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGL I	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
	Nomina del responsabile della protezione dei minori	Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione		art. 33 c.7 [Bozza DL]
MINORI	Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento			

STUDIO**PIAZZA**

www.studio-piazza.com